



BERGAMO E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI

EGREGI SIGNORI
CLIENTI
LORO SEDI

Bergamo, 23 marzo 2015

Circolare informativa

La presente circolare per informarVi in merito al nuovo credito d'imposta per Ricerca e sviluppo, introdotto dal DL 145/2013 e modificato dalla L. 190/2014.

L'agevolazione interessa tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, senza limiti di fatturato, distinzione di settore economico e forma giuridica.

E' tuttavia riconosciuta solo a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro.

Nello specifico il "bonus" consiste in un credito d'imposta pari al 25% dell'eccedenza delle spese di R&S sostenute rispetto alla media degli investimenti effettuati nei tre periodi di imposta precedenti (2012-2014 per quantificare il bonus con riferimento alle spese 2015).

Nel caso di spese relative a personale altamente qualificato e di ricerca *extra muros* (contratti di ricerca con Università, enti di ricerca e start-up innovative), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50%.

Nello specifico, il calcolo della media dei periodi precedenti andrebbe effettuato in modo generale, scomponendo poi la spesa incrementale tra le voci cui risulta applicabile il 25% e quelle cui risulta applicabile il 50%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (per gli investimenti effettuati nel 2015, utilizzabilità nel 2016, non è ancora stato chiarito se solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi).

Il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di utilizzo di euro 250.000 previsto per i crediti indicati nel quadro RU del modello Unico, né si applica ad esso il limite generale di compensazione pari a 700.000 euro.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap.

La documentazione contabile relativa alle spese sostenute deve essere certificata da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Qualora l'impresa sia soggetta alla certificazione del bilancio non è necessaria una certificazione specifica.

Per le imprese non già soggette alla certificazione del bilancio, è possibile includere nelle spese agevolabili anche il costo della certificazione, entro un limite di 5.000 euro.

Tra le spese agevolabili si annoverano:

- spese per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso del titolo di Dottore di ricerca ovvero iscritto a un ciclo di dottorato, ovvero in possesso di Laurea magistrale in discipline di ambito tecnico e scientifico;
- costi della ricerca sostenuti a seguito di contratti con Università, enti di ricerca e start-up innovative;
- quote di ammortamento di strumenti ed attrezzature di laboratorio aventi un costo unitario non inferiore a 2.000 euro;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica.

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. 5.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Contabilmente, tenuto conto della natura di contributo in conto impianti, si consiglia la seguente contabilizzazione, con il metodo indiretto:

1. Iscrizione del bonus per l'importo complessivo nell'esercizio di sostenimento delle spese:
Dare: Credito tributario
Avere: Contributi (altri ricavi e proventi)
2. Il credito verrà scalato di volta in volta in base agli utilizzi in F24.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di casi specifici.

Cordiali saluti
Bergamo e Associati